

“Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”

AC 2416

Proposte di modifica

1. *Estensione a tutti gli idonei nella GM*
2. *Organici aggiuntivi*
3. *Misure per valorizzare il middle management /1*
4. *Misure per valorizzare il middle management /2*
5. *Attuazione dei progetti PNRR da parte delle istituzioni scolastiche*
6. *Disposizioni urgenti per l’attuazione delle misure del piano nazionale di Ripresa e Resilienza*

Articolo 2

(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile)

Si inserisce il comma

Estensione a tutti gli idonei nella GM

Al comma 1, articolo 2 del Decreto Legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito in legge 5 giugno 2025, n. 79 sono soppresse le parole: “in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso”.

Motivazione: Appare irragionevole che soltanto alcuni dei docenti che hanno già superato tutte le prove concorsuali possano aspirare all’immissione in ruolo e tutti gli altri debbano ripetere la procedura concorsuale per essere assunti, contrariamente a quanto previsto nel testo unico della scuola negli ultimi 30 anni. La proposta di modifica si propone di ridurre ulteriormente il ricorso alle supplenze prevedendo ai fini dell’immissione in ruolo dei docenti un sistema che consenta l’utilizzo di tutti coloro che hanno superato le prove di concorso ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori.

Si inserisce il comma

Organici aggiuntivi

Sono prorogate dall' 1 settembre 2025 al 30 giugno 2026 le disposizioni di cui ai commi 4 bis. e 4 bis.1 dell'articolo 21 Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112. Per l'onere si attinge al fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, possono essere riattivati anche per l'a.s. 2025/2026. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

Motivazione: Si ritiene opportuno prorogare e confermare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche per il corrente anno scolastico che risulta oramai una risorsa insostituibile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Si inserisce il comma

Misure per valorizzare il middle management /1

In deroga a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 è ripristinata in tutte le istituzioni scolastiche a partire dall'anno scolastico 2025/26 la figura del vicario.

Motivazione: è necessaria la reintroduzione della vice-dirigenza che darebbe giusto riconoscimento della professionalità del personale vicario. La figura deve godere di riconoscimento per il suo impegno, questo deve essere riconosciuto anche con l'istituzione di una riserva di posti per i vicari che intenderanno intraprendere il concorso per i posti di dirigente scolastico. Per l'onere si attinge al fondo previsto per la formazione in servizio incentivata di cui al comma 10, articolo 16 ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Misure per valorizzare il middle management /2

Nelle more di una definizione a livello contrattuale il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«5. Il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. Per conseguire gli obiettivi il

dirigente scolastico predisporre il Piano triennale dell'organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF».

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio.

5-quater. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il fondo per l'organizzazione e la gestione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, ai fini del riconoscimento di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

5-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-sexies. Dall'anno scolastico 2025-2026, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente per un docente tra i docenti individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per anno scolastico.

Motivazione: La norma intende regolamentare a livello contrattuale le figure di sistema attualmente individuate come “collaboratori del Dirigente scolastico” con l'istituzione di figure definite come “dirigente quadro intermedio”. Per l'onere si attinge al fondo previsto per la formazione in servizio incentivata di cui al comma 10, articolo 16 ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Si inserisce il comma

Attuazione dei progetti PNRR da parte delle istituzioni scolastiche

Gli incarichi aggiuntivi, regolarmente autorizzati ai dirigenti scolastici dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione e del merito, per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione e del

merito, rientrano tra quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003.

Motivazione: si ritiene opportuna la modifica per migliorare l'efficienza della progettualità legata al PNRR., garantendo così come previsto dal CCNL dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003 la deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.lgs. n.165/2001, i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente e non in misura ridotta.

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:

83-ter.

In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio di ogni anno a partire dal 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze posti da destinare alla mobilità interregionale sul 100% dei posti disponibili e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025 gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater.

MOTIVAZIONE: la mobilità del personale statale nell'ordinamento giuridico italiano è disciplinato dal T.U. sul pubblico impiego (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165). L'art. 6 costituisce lo strumento principe mediante il quale si procede alla distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle PP.AA. Nella fattispecie il comma 1, prevede, che: “Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle

risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale” mentre il comma 1 dell’art. 30 (recentemente modificato dall’art. 12 del D.L. n. 146 del 21.10.2021) prevede il “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”. In buona sostanza il Testo Unico del Pubblico Impiego stabilisce che la mobilità preceda le nuove immissioni in ruolo. Alla luce di quanto sopra argomentato l’emendamento si propone di riportare il giusto ordine nelle operazioni “coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”. Tutti i posti in organico che si renderanno liberi saranno assegnati al 100% alla mobilità. Con la proposta emendativa non saranno previsti maggiori oneri per l’Amministrazione garantendo al contempo la possibilità di una mobilità e del rientro per coloro i quali sono da anni in servizio lontano dai luoghi di residenza.